AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

ALLEGATO A
DELIBERA 256/26/CONS

Modifiche e integrazioni al Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, di cui alla delibera n. 265/22/CONS.

All'articolo 1, dopo la lettera l) sono inserite le lettere m) e n):

"m) per EMFA: il "Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media)";

n) per Comitato: il Comitato europeo per i servizi di media di cui al Capo III, Sezione 2, dell'EMFA."

All'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 3 del *Testo Unico* e all'art. 2 dell'EMFA."

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la lettera aa):

"aa) le operazioni di concentrazione che intervengono tra soggetti operanti nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), nonché le operazioni di concentrazione nelle quali anche solo il soggetto acquisito operi nel medesimo sistema, qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate, superi le soglie indicate all'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e s.m.i., come aggiornate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con proprio provvedimento, ai sensi della medesima previsione normativa;"

All'articolo 4, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le intese che intervengono tra soggetti che operano tutti nel SIC, nonché le intese nelle quali anche solo una delle parti operi nel medesimo sistema e l'altra rientri tra i soggetti obbligati all'iscrizione al ROC (ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249), qualora una (o più) delle parti operanti nel SIC:

i) abbia conseguito ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC, così come da ultima valorizzazione dell'Autorità, o ricavi superiori al 50% in uno o più dei mercati che lo compongono, così come stabilito nei provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 51, comma 2, del Testo Unico;

ii) abbia conseguito ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi nei mercati della fornitura al dettaglio di servizi di comunicazioni elettroniche, come definiti dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207, e che contestualmente consegua più del 10% dei ricavi complessivi del SIC così come da ultima valorizzazione dell'Autorità e più del 25% dei ricavi in uno o più mercati che lo compongono, così come stabilito nei provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 51, comma 2, del Testo Unico;

iii) abbia conseguito ricavi superiori all'8% dei ricavi complessivi del SIC così come da ultima valorizzazione dell'Autorità e che contestualmente acquisisca partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica;

iv) sia titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20% del totale dei programmi televisivi o più del 20 % dei programmi radiofonici irradiati su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale."

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la lettera c):

"c) le operazioni di concentrazione che intervengono tra soggetti che operano tutti nel SIC, nonché le operazioni di concentrazione nelle quali anche solo il soggetto acquisito operi nel medesimo sistema, qualora una (o più) delle parti operanti nel SIC, anche a seguito dell'operazione di concentrazione notificata:

i) abbia conseguito ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC, così come da ultima valorizzazione dell'Autorità, o ricavi superiori al 50% in uno o più dei mercati che lo compongono, così come stabilito nei provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 51, comma 2, del *Testo Unico*;

ii) abbia conseguito ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi nei mercati della fornitura al dettaglio di servizi di comunicazioni elettroniche, come definiti dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207, e che contestualmente consegua più del 10% dei ricavi complessivi del SIC

così come da ultima valorizzazione dell'Autorità e più del 25% dei ricavi in uno o più mercati che lo compongono, così come stabilito nei provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 51, comma 2, del *Testo Unico*;

iii) abbia conseguito ricavi superiori all'8% dei ricavi complessivi del SIC così come da ultima valorizzazione dell'Autorità e che contestualmente acquisisca partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica;

iv) sia titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20% del totale dei programmi televisivi o più del 20% dei programmi radiofonici irradiati su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale."

All'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera b), *iv*), i soggetti che operano nel Sistema Integrato delle Comunicazioni sono altresì tenuti a notificare le operazioni di acquisizione o di voltura di ogni autorizzazione per l'attività di fornitore di servizi media audiovisivi in ambito nazionale e la connessa attribuzione della numerazione dell'ordinamento automatico dei canali della televisione digitale terrestre (LCN), nonché di ogni autorizzazione per l'attività di fornitore di servizi media radiofonici in ambito nazionale."

All'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le operazioni di cui al comma 2 sono notificate entro quindici giorni dal perfezionamento dell'operazione, utilizzando l'apposito formulario predisposto e reso disponibile sul sito *web* dell'Autorità."

All'articolo 4, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. A seguito della ricezione della notifica preventiva di cui al comma 1 o della notifica di cui al comma 2, la Direzione procede allo svolgimento dell'istruttoria preliminare ai fini delle verifiche di cui all'art. 51, comma 3, del *Testo Unico*. Le fattispecie che non rientrano nelle ipotesi indicate ai commi 1 e 2 non danno luogo all'avvio dell'istruttoria preliminare."

All'articolo 11, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la lettera e):

"e) per il tempo necessario ad acquisire il parere di cui all'art. 14*bis*."

All'articolo 13, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. La sintesi dei risultati della fase di consultazione è recepita nelle motivazioni del provvedimento finale. Nelle motivazioni del provvedimento finale sono comunque esplicitati gli orientamenti generali ricavabili dalle osservazioni formulate e sono indicate le motivazioni che giustificano le definitive determinazioni del Consiglio. La versione non riservata dei documenti di risposta alla consultazione è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità."

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

Art. 14*bis*

Richiesta di parere al Comitato

"1. Ai sensi dell'art. 22, paragrafo 4, dell'EMFA, nei casi in cui il procedimento abbia ad oggetto una concentrazione del mercato dei media che possa incidere sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, il Consiglio, prima di adottare i provvedimenti conclusivi del procedimento di cui all'art. 13, commi 1, 2, 8 e 9, trasmette al Comitato il relativo schema di provvedimento al fine di acquisire il parere di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo 22.

2. Le valutazioni contenute nel parere del Comitato sono riportate nel provvedimento conclusivo del procedimento.

3. Nel caso in cui non si attenga, in tutto o in parte, al parere del Comitato, il Consiglio fornisce nel provvedimento conclusivo del procedimento motivata giustificazione della sua posizione e notifica il provvedimento stesso al Comitato e alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 6, dell'EMFA."

All'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le notifiche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del presente regolamento sono effettuate dai soggetti tenuti all'obbligo attraverso gli appositi formulari resi disponibili sul sito *web* dell'Autorità."